



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco TIRELLI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente
Dott.ssa Anna CRISCUOLO	Componente - Relatore
Dott. Alberto GIUSTI	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente

DECISIONE

Premesso che:

- l'Ufficio Elettorale Regionale, costituito presso la Corte di appello di Venezia, con provvedimento del 31 gennaio 2018 ha ricusato la lista dei candidati per l'elezione del Senato della Repubblica, presentata dal gruppo politico denominato "SiAmo" nei Collegi Plurinominali n. 1 e n.2;
- rilevato che l'Ufficio ha motivato l'esclusione per la constatata assenza delle dichiarazioni di accettazione delle candidature di 6 candidati, dall'assenza per detti candidati dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e delle dichiarazioni, attestanti l'insussistenza di condizioni di incandidabilità, elementi essenziali per la validità e ammissibilità delle candidature;

- che l'esclusione dei candidati e la mancanza di candidati supplenti ha comportato l'inammissibilità della lista "SìAmo" sia per mancanza di candidati in tutti i collegi uninominali che per mancato rispetto dell'alternanza di genere nei collegi plurinominali n. 1 e 2;
- che, nonostante la convocazione disposta per lo stesso 31 gennaio, l'Ufficio ha dato atto che nessuna integrazione documentale era pervenuta per i candidati Patrizia Baldini, Donatella Marchioro ed Enrico Longo, candidati per il collegio Plurinominale n.1 né per i candidati Paolo Fasolato, Luca Piras e Alberto Gonella, candidati per il Collegio Plurinominale n.2, con conseguente inammissibilità della lista per le ragioni già esposte;
- rilevato che avverso il provvedimento di riconsultazione della lista "SìAmo" nei collegi Plurinominali Veneto 1 e Veneto 2 è stato proposto ricorso in data 1 febbraio 2018 dal sig. Diego Romaniello, in qualità di rappresentante della lista, che deduce l'illegittimità del provvedimento e ne chiede l'annullamento, in quanto:
 - nessuna norma prevede il criterio dell'arrotondamento per eccesso del numero frazionario corrispondente ai due terzi del numero dei collegi plurinominali in una Circoscrizione o Regione per l'ammissione della lista che abbia raccolto le firme per la presentazione di candidati non in tutti i collegi della stessa circoscrizione o regione; l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno sul punto è irragionevole e restrittiva, in quanto, laddove la Circoscrizione o Regione è composta solo da due collegi plurinominali, si pretende che nel calcolo della soglia dei due terzi ($2/3 \times 2 = 1,33$) l'arrotondamento avvenga con riferimento all'unità superiore e non a quella inferiore, il che

- finisce per comprimere, anziché favorire, la nascita di nuove formazioni politiche in violazione delle norme costituzionali;
- la presentazione della lista "SìAmo" è stata ostacolata da una disposizione discriminatoria, l'art. 18 bis, comma 3, d.P.R. 361/57 e ss. mm., in quanto obbliga una formazione politica nuova a raccogliere le firme dei sottoscrittori in tempi strettissimi, peraltro, costretta ad attendere la determinazione dei collegi elettorali, avvenuta con d.lgs. del 19 dicembre 2017, mentre tali adempimenti non sono richiesti per i partiti politici o i gruppi parlamentari, che sostanzialmente risultano avvantaggiati nella competizione elettorale;
 - la molteplicità degli adempimenti richiesti per la formazione delle liste dei candidati in margini temporali ridottissimi, stante l'estrema difficoltà di raccogliere ed autenticare tutte le firme necessarie a presentare la lista, raccogliere e ripartire le candidature per collegi elettorali, raccogliere i certificati elettorali, non assicura una condizione di parità ai cittadini per la partecipazione alle competizioni elettorale e ne svilisce i diritti politici, in violazione dell'art. 3 Cost.;
 - il gruppo politico "SìAmo" è stato, quindi, discriminato dai tempi imposti dalle nuove norme nella raccolta delle firme, nonostante il numero dei sottoscrittori necessario sia stato ridotto ad un quarto, cosicché si richiede, in via principale, di accettare le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali Veneto 1 e Veneto 2 del Senato, in subordine, l'accettazione delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali Veneto 1 e Veneto 2, rispettivamente applicando l'ordinario arrotondamento dei

decimali e, in ulteriore subordine, l'ammissione con riserva delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali Veneto 1 e Veneto 2 del Senato, prolungando il termine di presentazione delle certificazioni inerenti ai candidati delle liste già presentate fino al 2 marzo p.v.;

- lette le deduzioni dell'Ufficio Elettorale Regionale, nelle quali si ribadiscono le ragioni dell'esclusione della lista e la perdurante mancanza di accettazione delle candidature di 6 candidati ~~2~~ ~~1~~ carenze documentali accertate;

- ritenuto che il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto:

- l'art. 18 bis d.P.R. 361/57, come modificato dalla l. 165/2017, prevede che ciascuna lista deve presentare candidature *in almeno due terzi* dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità, cosicché, nel caso in cui vi siano solo due collegi, il limite minimo dei due terzi previsto dalla legge è necessariamente superiore all'unità. L'interpretazione del dato normativo non è equivocabile e non è compatibile con quella proposta nel ricorso, secondo la quale l'arrotondamento andrebbe effettuato per difetto, per la semplice ragione che i due terzi di 2 non possono corrispondere a 1, che costituisce, invece, la metà del dato numerico di riferimento ed è, dunque, inferiore alla soglia minima fissata dalla legge;

- rilevata l'oggettiva insussistenza dei presupposti di ammissibilità della lista, previsti dall'art. 18 bis d.P.R. 361/57 e ss.mm. per le carenze documentali rilevate dall'Ufficio Elettorale Regionale, riconosciute dallo stesso ricorrente, che,

infatti, non contesta il dato né censura il merito del provvedimento impugnato, ma le scelte legislative;

- ritenuto che tali censure esulano dall'ambito valutativo di quest'Ufficio, che, ai sensi dell'art.23 d.P.R. cit., ha unicamente competenza a decidere sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di esclusione di liste o di candidati per le cause tassativamente indicate dall'art. 22 dello stesso d.P.R. e non su altri profili;
- rilevato che per le stesse ragioni non rientra nei poteri di questo Ufficio l'ammissione di liste con riserva né la concessione di un termine per consentire l'integrazione della documentazione, tuttora mancante;
- considerato, che la possibilità di integrazione documentale con efficacia sanante è stata assicurata dall'Ufficio Elettorale Regionale;
- ritenuto, che comunque, non appare irragionevole il differente trattamento previsto per i partiti o gruppi, che hanno già dimostrato di avere una base elettorale, rispetto ai gruppi di nuova formazione;
- considerato, peraltro, che l'obbligo di presentazione delle liste previa raccolta di sottoscrizioni non costituisce un'innovazione introdotta dalla nuova legge elettorale;
- ritenuto che, dunque, il ricorso, presentato da Diego Romaniello per la lista "SìAmo", va rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Roma, 3 febbraio 2018

I componenti

[Handwritten signatures of the members]
Alberto Lenti

Il Presidente
[Handwritten signature]



Depositato in Segreteria
oggi, **03 FEB 2018** ore 19.05

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Silvia ACETO
[Handwritten signature]